

Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 134959 del 5 ottobre 2010

Oggetto: Rilascio autorizzazione rivendita giornali e riviste – non esclusiva – in esercizio adibito prevalentemente alla rivendita di generi di monopolio

Si fa riferimento al quesito di codesta amministrazione riguardante il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste non esclusiva in esercizio adibito prevalentemente alla rivendita di generi di monopolio.

Si premette che alla luce delle disposizioni in ambito nazionale, il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 recante "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108", che ha sostituito in parte quelle contenute nella legge del 5 agosto 1981, n. 416, recante la "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria". Ai sensi della predetta normativa, e nello specifico dell'articolo 2, comma 2, l'apertura di una rivendita esclusiva, anche a carattere stagionale, è subordinata ad autorizzazione rilasciata sulla base di un piano comunale di localizzazione, così come predisposto sulla base dei criteri individuati dal citato decreto.

L'apertura invece di un punto vendita non esclusivo è normata dal comma 3 dell'articolo 2, che prevede quanto segue: "Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri auadrati 1.500:
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Al comma 6 del medesimo articolo è previsto che "il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della

densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".

Per quanto concerne la non necessità della programmazione dei punti vendita non esclusivi, la scrivente Direzione Generale nella circolare 21 dicembre 2001 n. 3538, aveva richiamato espressamente l'obbligo di programmazione nel caso di punti di vendita esclusivi, evidenziando che il medesimo obbligo non sussisteva per i punti vendita non esclusivi, nel caso dei quali l'eventuale definizione di criteri era suggerita solo ai fini della garanzia di uniformità di trattamento e di equità.

Nello stesso senso la sentenza n. 6228 del 29 maggio 2006 del T.A.R. Campania Napoli, in cui si sostiene che la redazione di piani di localizzazione di punti vendita sulla base di indirizzi regionali attiene solo a quelli esclusivi, mentre non occorre la programmazione comunale ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale per i punti vendita non esclusivi.

Peraltro il Consiglio di Stato, già nel 2003, con sentenza 2189 del 29 aprile, aveva chiarito che "...può sicuramente escludersi...che il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi possa essere sospeso fino alla individuazione dei criteri che sono già dettati dalla legge e che per lo più si risolvono in dati oggettivi della realtà economica del territorio, in genere disponibili o di facile acquisizione".

In linea con detta interpretazione, quindi, la circostanza che il comune competente per territorio, nel caso sottoposto, non abbia emanato alcun provvedimento relativo ai punti di vendita non esclusivi (previsto, peraltro, da una Direttiva della Regione ai Comuni e non da un provvedimento legislativo), non può in alcun modo determinare il mancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività non esclusiva di rivendita di giornali e riviste che, quindi, deve essere rilasciata.

Peraltro, nel caso di specie, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente, la scrivente fa presente di ritenere che all'avvio di tale attività potrebbe essere applicabile l'istituto della SCIA, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 4-bis, della legge 122/2010.

In conclusione, si precisa che con riferimento a quanto disposto dal citato articolo 2, commi 2 e 6, per l'avvio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, la scrivente ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento per l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico ha chiesto di conoscere se i criteri indicati nell'articolo citato siano ancora applicabili al settore in discorso, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di liberalizzazione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sarà cura della scrivente, quindi, divulgare la posizione che verrà assunta dal Dipartimento, al quale si invia per conoscenza anche la presente nota, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)